

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
PORTO DI TRIESTE**

ORDINANZA N. 48/2017

Oggetto: *disciplina della circolazione all'interno delle aree di interesse generale del Punto Franco Nuovo.*

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169;

VISTO, in particolare, l'art. 22, comma 5° del predetto d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 per cui « *Le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi* »;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTA l'attuale disciplina della circolazione all'interno del Punto Franco Nuovo ed in particolare le Ordinanze APT nn. 28/2011 e 8/2012 e norme collegate;

CONSIDERATO che la crescita del traffico ro/ro e l'evoluzione delle sue modalità rendono indispensabile ottimizzarne la gestione all'interno del comprensorio portuale;

CONSIDERATO indispensabile ricorrere a uno strumento agile per razionalizzare i flussi di traffico all'interno del Punto Franco Nuovo e intervenire laddove vi siano rallentamenti o blocchi del traffico che costituiscono un potenziale rischio per la sicurezza;

CONSIDERATA l'esigenza di far fronte alle situazioni di congestione del traffico nelle aree comuni del Punto Franco Nuovo evidenziando altresì i nuovi compiti assegnati alla società Porto Trieste Servizi, anche in materia di controllo ambientale;

RITENUTO di adottare il presente provvedimento nelle more di una più articolata regolamentazione della viabilità nelle aree comuni del Punto Franco Nuovo;

SU PROPOSTA del Segretario Generale,

ORDINA

Art. 1

Il controllo, la disciplina e la programmazione dei flussi di traffico nelle aree comuni del Porto di Trieste sono esercitati dall'Autorità di Sistema Portuale attraverso gli addetti di piazzale della società Porto Trieste Servizi, sulla base dei dati forniti dal sistema di gestione accessi del porto. I medesimi addetti assumono compiti di controllo sul corretto utilizzo dei sistemi di raccolta dei rifiuti in ambito portuale, con il potere di richiedere il titolo di accesso ai soggetti che non si conformano alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 2

Tutti veicoli commerciali destinati all'uscita dal porto devono recarsi verso i varchi portuali nei tempi più brevi. Lo sgancio del semi rimorchio nelle aree comuni al di fuori degli stalli di sosta pubblici non è consentito salvo specifica autorizzazione da parte del personale di cui al comma 1. Nel caso in cui un veicolo risulti in sosta irregolare e/o costituisca un ostacolo alla circolazione o un potenziale pericolo, l'addetto di piazzale opererà per individuare il Terminale al quale sia possibile ricondurre il rimorchio/semi rimorchio in questione. Fatta salva l'autonoma potestà di intervento delle forze di polizia per l'accertamento delle violazioni e l'eventuale rimozione, l'addetto di piazzale richiederà l'intervento del terminalista individuato il quale avrà l'obbligo di prelevare ed accogliere il veicolo all'interno del proprio terminale entro un'ora dalla chiamata.

Art. 3

In caso di mancato intervento del terminalista interessato o per motivi di urgenza, a insindacabile giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale, si procederà allo spostamento del veicolo avvalendosi di soggetto qualificato. Le spese per lo spostamento saranno definite in una tariffa a cura della società Porto Trieste Servizi e resa pubblica. Il suddetto spostamento, per i semi rimorchi provenienti dalla Turchia, potrà comportare, sempre a insindacabile giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale, la caricazione del semi rimorchio sul treno shuttle destinato all'Interporto di Ferneti, fatta salva la verifica di compatibilità del veicolo stesso con il trasporto ferroviario e la fissazione da parte della Porto Trieste Servizi di corrispondente tariffa.

Art. 4

I conducenti che impegnano le aree comuni con i propri veicoli devono sottostare alle indicazioni impartite dagli addetti di piazzale della società Porto Trieste Servizi. In particolare tali indicazioni possono comportare l'ordine di spostamento del veicolo e di stazionamento in aree dedicate. La mancata ottemperanza alle suddette indicazioni costituisce una violazione della presente Ordinanza. Medesimo obbligo vige per i soggetti (terminalisti, imprese portuali, autotrasportatori, concessionari, soggetti autorizzati ex art. 68) alle cui direttive è riconducibile un determinato flusso veicolare.

Art. 5

L'Autorità di Sistema Portuale dispone l'eventuale apertura o chiusura della strada sopraelevata del Punto Franco Nuovo.

Art. 6

Ogni altra norma in contrasto con le presenti disposizioni è abrogata.

Art. 7

La presente Ordinanza verrà pubblicata nella Sezione Avvisi – Ordinanze nel sito internet: www.porto.trieste.it ed entra in vigore a trenta giorni dalla data della sua emanazione.

Trieste, li - 9 AGO. 2017

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)

